

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sentenza di primo grado senza motivazione: non è nulla e l'obbligo di motivazione si trasferisce al giudice dell'appello.

L'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, quando sussistente, non ne determina nullità e comporta soltanto lo spostamento sul giudice di appello del relativo obbligo motivazionale.

Corte di Appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 22.4.2013

...omissis...

4. Va subito chiarito che l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, quando sussistente, non ne determina nullità e comporta soltanto lo spostamento sul giudice di appello del relativo obbligo motivazionale.

Indipendentemente dalla sua infondatezza, il relativo motivo di appello in tal senso proposto dal G. è, perciò, inconferente.

5. Nel merito, avuto riguardo alle perplessità delle parti in punto di qualificazione della domanda, e posto comunque che per entrambe è chiaro che non si versa in ipotesi di divisione dei beni conseguente a scioglimento della comunione, occorre fare riferimento all'allegazione del G. secondo cui l'azione è stata proposta all'espreso fine di aver riconosciuta la sua ragione di credito nei confronti della G., alla luce del fatto che "il diritto di famiglia ... non stabilisce affatto che un coniuge possa conseguire uno sproporzionato arricchimento in danno dell'altro coniuge".

Stando così le cose, appare in verità del tutto evidente la correttezza del rilievo del primo giudice secondo cui le ragioni di credito di cui si discute trovano limite nella reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa, dipendente dall'accordo di separazione consensuale omologato nel quale il G. e la P. avevano appunto dichiarato di non avere altre reciproche pendenze economiche avendo provveduto a dividere bonariamente tutti i beni in comune ed avendo soddisfatto le ragioni di credito pregresse, eccezion fatta (per quanto in questa sede interessa) per le ultime quattro rate dell'autovettura Fiat Brava che restavano a carico del G..

La questione, così come prospettata dall'interessato, risulta di evidenza talmente solare da non consentire alcun ulteriore commento, non potendosi revocare in dubbio che l'affermazione del dedotto credito urta con la dichiarazione, di segno diametralmente opposto, posta a fondamento della richiesta di omologazione della separazione consensuale tra le parti.

E' il caso di sottolineare, a tal riguardo, l'infondatezza dell'allegazione dell'appellante secondo cui alle dichiarazioni delle parti riversate nel ripetuto accordo dovrebbe attribuirsi il significato "di una semplice manifestazione di un convincimento soggettivo che è priva di efficacia negoziale", ove si consideri che anche alla rinuncia ad ogni pregressa ragione di credito deve invece senz'altro attribuirsi valore negoziale perché costituente espressione del complessivo accordo raggiunto dalle parti circa l'assetto dei loro rapporti economico-patrimoniali, e parte integrante dell'assetto liberamente concordato in occasione della separazione.

La valenza assorbente di quanto testè osservato esonera il collegio dall'esame degli ulteriori motivi di appello, vertenti su circostanze del tutto inconferenti.

9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante, sottolineandosi come non vi sia ragione per intervenire sull'altrettanto opportuna condanna del G. al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, correttamente disposta dal primo giudice.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da G.B., nei confronti di P.M.P.S., contro la sentenza 141/2012 dei giorni 14/16.3.2012 resa dal Tribunale di Termini Imerese, che conferma.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'appellata, che liquida in complessivi Euro 2000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo, il 20 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2013.

La Nuova Procedura Civile